

ALL. 2

**REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

Padova, 24 NOV. 2020

PERSONALE DEL COMPARTO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 48 CCNL COMPARTO SANITA' STIPULATO IN DATA 21/05/2018 -**

I permessi retribuiti per motivi di studio sono previsti al fine di garantire il diritto allo studio e l'istruzione del singolo dipendente e sono disciplinati dall'art. 48 del CCNL Comparto Sanità stipulato in data 21/05/2018.

L'istituto di cui trattasi è concesso al personale dell'area comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Il citato art. 48 del CCNL garantisce il diritto allo studio mediante la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore, presso l'azienda all'inizio di ogni anno.

ARTICOLO 1 - PERMESSI ATTRIBUIBILI

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Sono altresì previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui all'art 4.

ARTICOLO 2 - PERMESSI PER ESAMI

Ai sensi dell'art. 48 comma 11, per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nell'art.1, il dipendente, in alternativa ai permessi per studio, può utilizzare per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal CCNL per la partecipazione agli esami.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI

Il beneficio è concesso solo al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

In caso di rapporto di servizio di durata inferiore all'anno solare a causa di cessazioni o interruzione dal servizio per dimissioni, trasferimenti o assenze dovute a maternità, aspettative, congedi, malattie – per un periodo, non continuativo, superiori a 30 giorni, i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti proporzionalmente in porzione ai mesi effettivamente lavorati.

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e parziale, il permesso sarà concesso proporzionalmente alla prestazione lavorativa:

tempo pieno	36 ore	150 ore
tempo parziale	30 ore	125 ore
tempo parziale	24 ore	100 ore
tempo parziale	18 ore	75 ore
tempo parziale	12 ore	50 ore

I permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art.10 della legge n.300 del 1970.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

L'interessato è tenuto a concordare con il Direttore/Coordinatore dell'Unità Operativa di appartenenza le modalità di utilizzazione sulla base di una programmazione di massima annuale dei permessi di cui trattasi.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'istituto del comando, i permessi per diritto allo studio vengono riconosciuti dall'ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI PRIORITA' (art 48 comma 6, 7 e 8 CCNL)



Qualora il numero delle richieste superi il limite dei permessi disponibili l'Amministrazione provvederà a formulare una graduatoria dei richiedenti sulla base delle seguenti priorità:

- a. dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b. dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che nell'ordine, frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post- universitari la condizione di cui alla lettera a).
- c. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) b) nonché i dipendenti con lo status di studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio: della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, o che frequentino i corsi con lo status di studente a tempo parziale, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

Qualora a seguito dei criteri sopraindicati sussistano ancora parità di condizioni hanno priorità i dipendenti iscritti a corsi formativi con obbligo di frequenza in presenza o online in modalità sincrona. In caso di ulteriore parità sono ammessi a beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informativa successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.

ARTICOLO 5 - ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

Ogni dipendente interessato deve presentare entro i termini di scadenza previsti dall'apposito avviso predisposto annualmente, la richiesta per la concessione dei permessi.

La domanda dovrà contenere: dati anagrafici, profilo professionale di appartenenza e tipologia rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo parziale) la precisa denominazione del corso che si intende frequentare; l'istituto che lo tiene; la sede, la durata legale del corso, la data di inizio e fine del corso cui si è iscritti; di essere studente a tempo pieno o parziale; di aver superato gli esami previsti nell'anno precedente ed infine se si è già usufruito del diritto allo studio per la frequenza del medesimo corso e/o anno di corso dell'anno precedente: quanto sopra dovrà essere autocertificato.

Qualora il dipendente partecipi a percorsi formativi a numero chiuso dove è prevista una preselezione, deve comunque presentare la domanda entro i termini di scadenza e confermare poi l'ammissione entro 15 giorni dall'avvenimento della stessa.

Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre il termine di scadenza del bando.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI UTILIZZO

I permessi retribuiti per lo studio sono concessi per l'anno solare richiesto.

Per la concessione dei permessi i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per



motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Il dipendente per giustificare l'assenza dal lavoro dovrà presentare con cadenza mensile ed entro il mese di riferimento, idonea certificazione.


Nel computo delle ore di permesso da concedersi per la partecipazione, frequenza e/o per esami deve rientrare anche l'eventuale periodo di tempo necessario per raggiungere l'istituto scolastico frequentato e quello per il successivo rientro in sede, sempre che, ovviamente, tali periodi incidano, totalmente o parzialmente sull'orario di lavoro (se i viaggi vengono effettuati al fuori dell'orario di servizio, non possono essere conteggiati nel permesso studio).

Le ore di permesso studio disponibili ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.

Il dipendente che rinuncia all'utilizzo dei permessi attribuiti è tenuto a comunicarlo all'ufficio competente che, in base alla graduatoria, provvederà a riassegnare il permesso per il diritto allo studio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale vigente.

CISL FP



UIL FPL S



Settore di Calli

CGIL PD FP (Prenaudvestivelli)
CGIL TV FP

PER L'AMMINISTRAZIONE:

